

CONTRATTO DI CREDITO SU PEGNO

CONDIZIONI GENERALI

Art.1) CONCESSIONE DEL PRESTITO E CRITERI DI STIMA

La Morelli Finanziaria S.r.l. è un Intermediario Finanziario iscritto al n. 33977 dell'Elenco degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1.9.1993 n.385. Il credito su pegno è una forma di finanziamento regolata dalla legge 10 Maggio 1938, n.745 e dal Decreto Ministeriale del 25 maggio 1939, n.1279. Il prestito su pegno è subordinato all'esibizione di un documento di identità valido e di codice fiscale (art.1 Legge 4 febbraio 1977,n.20) e tutte le operazioni successive alla stipula del contratto saranno eseguite previa presentazione della Polizza di Pegno. Il credito su pegno è concesso previo giudizio di stima degli oggetti offerti a garanzia ed accordato ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia, in misura non superiore ai quattro quinti del valore di stima quando trattasi di oggetti preziosi. La stima degli oggetti offerti in pegno è determinata in relazione al valore commerciale degli stessi, al ricavo che potrà essere realizzato con la loro vendita coattiva ed alle eventuali diminuzioni di valore per deterioramento o per altre cause, che dovessero verificarsi durante il periodo contrattuale dell'operazione. È fatto salvo il diritto della Finanziaria di rifiutare il prestito qualora il bene offerto in garanzia venga ritenuto di valore commerciale non significativo. La Finanziaria ed i suoi estimatori non assumono alcuna responsabilità, verso i pignoranti e verso i terzi, per il valore di stima attribuito agli oggetti presentati per la costituzione in pegno. La Finanziaria ed i suoi estimatori non assumono alcun impegno nei confronti del pignorante e nei confronti dei terzi per future stime dei medesimi oggetti.

Art.2) POLIZZA DI PEGNO

La "Polizza di Pegno" riporta il nome e l'ubicazione della Morelli Finanziaria Srl il numero della polizza, i dati identificativi del richiedente il prestito, la descrizione degli oggetti ed il loro valore di stima, il tasso di interesse applicato, l'importo del prestito concesso, la data di emissione, la data di scadenza del prestito, all'uopo si evidenzia che le operazioni di prestito su pegno possono avere una durata pari a 3, 6 e 12 mesi, e le condizioni contrattuali. La Polizza di Pegno della Morelli Finanziaria Srl è l'unico titolo di legittimazione per ogni operazione successiva.

La Polizza di Pegno, pur se intestata al richiedente il prestito, è un titolo al portatore e consente la circolazione del bene oggetto della polizza. Il ritiro della Polizza costituisce dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle condizioni contrattuali della Finanziaria in materia di prestito su pegno di oggetti preziosi ed accettazione del valore di stima dei beni costituiti in pegno al momento dell'erogazione del prestito. Lo smarrimento o la distruzione di detta Polizza dovrà essere immediatamente comunicata alla Morelli Finanziaria Srl con allegata denuncia alle autorità competenti, ed il ritiro degli oggetti dovrà essere effettuato esclusivamente dall'intestatario. In ogni caso non si rilasciano duplicati fatta eccezione solo nel caso in cui l'intestatario abbia inoltrato la procedura di AMMORTAMENTO TITOLI AL PORTATORE ed ottenuto l'ammortamento dall'autorità competente ai sensi della L. 30 Luglio 1951 n. 948 e successive modifiche.

Art.3) APPROVAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PRESENTI NEL FOGLIO INFORMATIVO

Il Cliente ha il diritto ad avere e portare con sé il **Foglio Informativo** nel quale sono indicati le condizioni del prestito, la durata, il tasso di interesse, i diritti accessori e le relative modalità di applicazione. Il Foglio Informativo, quale documento annesso a questo contratto è parte integrante e sostanziale dello stesso, con specifico riferimento alle condizioni economiche, tutte ivi riportate, che il Cliente dichiara di accettare integralmente con la firma di questo contratto. Il Foglio Informativo è esposto al pubblico nei locali della Morelli Finanziaria Srl ed una copia dello stesso è a disposizione di chiunque ne facesse richiesta.

O il cliente dichiara di non volersi avvalere del diritto di ricevere la documentazione prevista per l'informativa precontrattuale.

Il cliente dichiara di volersi avvalere del diritto di ricevere, a proprie spese, tramite posta ordinaria, per eventuali avvisi di scadenza della sovvenzione

O si O no (barrare la voce che interessa)

Art.4) RINNOVI E DISIMPEGNI

Il rinnovo del prestito è consentito alla scadenza, previo pagamento degli interessi maturati e degli oneri accessori e subordinatamente a nuova stima degli oggetti. Qualora la nuova stima sia inferiore alla precedente, il richiedente dovrà versare oltre agli interessi maturati, calcolati sul numero dei giorni decorsi dalla data di emissione della polizza originaria e agli oneri accessori anche la differenza di capitale derivante dal minor nuovo valore di stima attribuito agli oggetti rispetto a quello assegnato in precedenza. E' facoltà della Finanziaria stabilire il numero dei rinnovi effettuabili, ed inoltre la stessa si riserva il diritto insindacabile di rifiutare i rinnovi quando gli oggetti costituiti in pegno non presentino per qualsiasi motivo sufficienti garanzie per il buon fine dell'operazione. Nel caso in cui gli oggetti dati in garanzia risultassero smarriti o rubati o comunque oggetto di reato la Finanziaria provvederà alla restituzione degli oggetti solo dietro pagamento del capitale, interessi ed eventuali oneri accessori. I rinnovi ed i disimpegni richiesti alla Finanziaria dopo 30 giorni dalla scadenza del prestito saranno accettati solo nel caso in cui non fosse avvenuta la vendita del pegno all'asta. Il disimpegno viene accettato previo pagamento del capitale anticipato ed interessi maturati. I prestiti su pegno possono essere estinti anche prima della scadenza indicata sulla polizza previo pagamento degli interessi maturati fino alla data di estinzione senza alcun onere accessorio. Gli oggetti disimpegnati, devono essere ritirati entro i termini fissati dalla Finanziaria, trascorso tale termine la Finanziaria è liberata da ogni responsabilità relativa alla custodia e alla conservazione degli oggetti i quali rimangono presso la Finanziaria medesima o presso depositario di fiducia a completo rischio e pericolo del disimpegnante. Nessun reclamo è ammesso, per qualsiasi motivo, dopo il ritiro degli oggetti disimpegnati. Trascorsi dieci anni dal giorno del ritiro, gli oggetti non ritirati saranno posti in vendita all'asta pubblica e le somme ricavate saranno incamerate dalla Finanziaria

Art.5) DURATA DELLA SOVVENZIONE ED ASTA

La durata del prestito può essere di tre mesi, sei mesi o di un anno. Scaduto il termine di durata indicato sulla Polizza gli oggetti impegnati rimangono per 30 giorni a disposizione del possessore della Polizza. Trascorsi 30 giorni della scadenza, in caso di mancata estinzione o rinnovo del prestito, il pegno sarà venduto all'asta pubblica senza alcun obbligo di preavviso da parte della Finanziaria. L'asta è disciplinata da un apposito regolamento affisso nei locali della società finanziaria e con la firma della polizza di pegno si dichiara di conoscere il regolamento che disciplina la vendita all'asta.

Art.6) SOPRAVANZI

In caso di sopravvanzi (superi) la differenza tra il prezzo ricavato dalla vendita, al netto delle spese d'asta, che dovesse eccedere il credito della Finanziaria per capitale, interessi, spese accessorie ed eventuali rimborsi verrà accantonato in un conto infruttifero per cinque anni. Entro tale termine il portatore della polizza può incassare la suddetta differenza previa restituzione della polizza stessa. Decorso questo termine i sopravvanzi verranno devoluti in aumento del capitale sociale della Morelli Finanziaria Srl.

Art. 7) ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DELLA MORELLI FINANZIARIA S.R.L.

La Finanziaria non è tenuta in alcun caso a fare indagini sulla provenienza dei beni offerti dati in pegno, e non risponde dei danni derivanti ai beni offerti in pegno in caso di naturale deperimento o in conseguenza di difetti intrinseci - palesi o occulti - oppure nel caso la perdita totale o parziale dipendesse da caso fortuito o da forza maggiore. La Finanziaria è esonerata da ogni responsabilità verso chiunque circa la provenienza, la proprietà e la legittimità del possesso degli oggetti costituiti in pegno, anche nel caso che vengano posti in vendita all'asta pubblica.

Art.8) CUSTODIA, ASSICURAZIONE E LIMITI AL RISARCIMENTO DEI DANNI

I beni dati in pegno sono assicurati dalla Morelli Finanziaria Srl. contro il rischio di incendio e scoppio (*caduta del fulmine*) entro il limite del valore di stima stabilito all'atto della concessione del prestito aumentato di 1/4. Per il **RISCHIO FURTO** il cliente è tenuto a pagare un costo extra non calcolato nel T.A.E.G., per le relative condizioni economiche si fa riferimento al foglio informativo parte del presente contratto. Con la firma il cliente dichiara di accettare le condizioni di cui al punto 8. Il risarcimento non può mai essere superiore al valore di stima attribuito ai beni al momento della concessione del prestito aumentato di 1/4. Dal risarcimento la Finanziaria avrà comunque il diritto di trattenere l'importo del prestito concesso oltre agli interessi ed alle eventuali altre spese accessorie.

Art. 9) RECLAMI

Il Cliente può presentare un reclamo scritto alla società indirizzandolo a Morelli Finanziaria Srl, Via Nicola Mignogna, 13 - 80142 Napoli - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica all'indirizzo mor.fin@libero.it ovvero attraverso consegna alla Sede di Via Nicola Mignogna, 13 - Napoli. La Finanziaria dispone nei propri locali, di moduli predisposti per i reclami, a disposizione della clientela che voglia avvalersene. La Finanziaria evaderà la richiesta tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo, dandone comunicazione scritta al cliente. Se il reclamo risultasse fondato, la società lo confermerà per iscritto al Cliente; qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta indicherà i tempi tecnici entro i quali la società si impegna a provvedere alla sistemazione della questione. Nel caso in cui ritenesse, invece, di non accogliere il reclamo, la società risponderà comunque per

iscritto esponendo le ragioni della sua decisione. Se il cliente non fosse soddisfatto dell'esito del reclamo o non avesse ricevuto risposta entro i tempi previsti, prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi:

· all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si possono consultare i siti www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, chiedere alla società finanziaria.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono sorgere dal presente contratto, il Cliente e la Finanziaria, nel caso di esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:

- al **Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie** - ADR. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it.
- ovvero ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente contratto di credito su pegno (polizza) perfezionato con annesso Foglio Informativo, Documento di sintesi e le relative ricevute.

Data _____ Firma _____

Dichiaro di aver compreso e di approvare specificamente, ex art.1341cc e 1342cc, le seguenti clausole contrattuali ai punti -1)-3)-4)-5)-7)-8) del presente contratto.

Data _____ Firma _____